

LE COSTITUZIONI DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Tratto da "Le carte d'Europa: un viaggio in CD-ROM attraverso le storie costituzionali dei 15 Paesi dell'Unione Europea" - a cura della Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco

PAESI BASSI

CAPITOLO I - I DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 1

Tutte le persone che si trovano nei Paesi Bassi sono trattate in modo eguale in circostanze eguali. È vietata ogni discriminazione fondata sulla religione, le convinzioni personali, le opinioni politiche, la razza, il sesso o ogni altro motivo.

Art. 2

- (1) La legge regola la cittadinanza olandese.
- (2) La legge regola l'ammissione e l'espulsione degli stranieri.
- (3) Ciascuno ha il diritto di lasciare il Paese, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 3

Tutti gli olandesi sono egualmente ammissibili ai servizi pubblici.

Art. 4

Tutti gli olandesi hanno lo stesso diritto di eleggere i membri degli organi rappresentativi generali e di essere eletti come membri di tali organi, salvo le restrizioni e le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 5

Ciascuno ha il diritto di presentare petizioni scritte alle autorità competenti.

Art. 6

(1) Ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente la sua ragione e le sue convinzioni, in forma individuale o collettiva, salvo la responsabilità individuale in base alla legge.

(2) Per ciò che attiene all'esercizio di tale diritto in luoghi che non siano privati o aperti al pubblico, la legge può stabilire delle regole per la tutela della salute, nell'interesse della circolazione o per combattere o prevenire disordini.

Art. 7

(1) Non può essere richiesta un'autorizzazione preventiva per manifestare pensieri o opinioni a mezzo stampa, salvo la responsabilità individuale in base alla legge.

(2) La legge stabilisce le regole riferite alla radio ed alla televisione. il contenuto di una trasmissione radiofonica o televisiva non può essere sottoposto ad un controllo preventivo.

(3) Per le forme di manifestazione del pensiero o dei sentimenti diverse da quelle menzionate nei paragrafi precedenti non occorre un'autorizzazione preventiva in ragione del contenuto, salvo la responsabilità individuale in base alla legge. La legge può regolare, a tutela della morale, l'organizzazione degli spettacoli aperti a persone che abbiano meno di sedici anni.

(4) I commi precedenti non si applicano alla pubblicità commerciale.

Art. 8

È riconosciuto il diritto di associazione. Tale diritto può essere limitato dalla legge nell'interesse dell'ordine pubblico.

Art. 9

(1) È riconosciuto il diritto di riunione e di manifestazione, salvo la responsabilità individuale in base alla legge.

(2) La legge stabilisce regole per la tutela della salute, nell'interesse della circolazione e per combattere o prevenire disordini.

Art. 10

(1) Ciascuno ha il diritto al rispetto della sua vita privata, salvo le restrizioni disposte dalla legge o in virtù della legge.

(2) La legge stabilisce regole per la protezione della vita privata con riferimento alla registrazione ed alla diffusione di dati personali.

(3) La legge stabilisce regole con riguardo ai diritti delle persone di prendere conoscenza dei dati registrati a loro nome e della loro utilizzazione, nonché della possibilità di correggerne l'esattezza.

Art. 11

Ciascuno ha diritto all'inviolabilità personale, salvo le restrizioni disposte dalla legge o in virtù della legge.

Art. 12

(1) L'introduzione in un domicilio contro la volontà dei suoi abitanti non è permessa che nei casi previsti dalla legge o in virtù della legge e soltanto agli effetti individuati dalla legge o in virtù della legge.

(2) L'introduzione in conformità al paragrafo precedente richiede l'identificazione preventiva e la comunicazione della ragione dell'introduzione, salvo le eccezioni stabilite dalla legge. L'abitante riceve un rapporto scritto sull'introduzione.

Art. 13

(1) Il segreto della corrispondenza è inviolabile, eccetto che su ordine dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

(2) Il segreto del telefono e del telegrafo è inviolabile, con l'eccezione dei casi previsti dalla legge, che siano stati individuati a questo scopo dalla legge o con la loro autorizzazione.

Art. 14

(1) L'espropriazione non può aver luogo che nell'interesse generale e compensata da un indennizzo previamente stabilito, il tutto secondo le prescrizioni stabilite dalla legge o in virtù della legge.

(2) L'indennizzo non deve essere previamente garantito, se l'espropriazione si impone immediatamente, in caso di urgenza.

(3) Nei casi previsti dalla legge o in virtù della legge, vi è il diritto ad un indennizzo totale o parziale se, nell'interesse generale, l'autorità competente distrugge la proprietà o la rende inutilizzabile, o limita l'esercizio del diritto di proprietà

Art. 15

(1) Salvo i casi previsti dalla legge o in virtù della legge, nessuno può essere privato della libertà personale.

(2) Chiunque sia stato privato della libertà personale senza un ordine dell'autorità giudiziaria può richiedere all'autorità giudiziaria di essere rilasciato. In questo caso egli è ascoltato dall'autorità giudiziaria entro un termine stabilito dalla legge. L'autorità giudiziaria ordina la liberazione immediata se reputa illegittima la restrizione della libertà).

(3) Il giudizio di chi è stato privato della libertà personale in pendenza del giudizio ha luogo entro un termine ragionevole) Chi sia stato legittimamente privato della libertà personale può essere limitato nell'esercizio dei diritti fondamentali nella misura in cui tale esercizio non sia conciliabile con la privazione della libertà.

Art. 16

Nessun fatto è punibile come reato se non in virtù di una disposizione legislativa precedente.

Art. 17

Nessuno può essere distolto contro il suo volere dal giudice precostituito per legge.

Art. 18

(1) Ciascuno ha diritto di farsi assistere in giudizio e nei ricorsi amministrativi.

(2) La legge stabilisce le regole sull'assistenza giudiziaria alle persone economicamente deboli.

Art. 19

(1) I poteri pubblici tutelano la promozione di un impiego sufficiente.

(2) La legge stabilisce le regole sulla situazione giuridica dei lavoratori e sulla loro assicurazione nel lavoro, nonché sulla partecipazione.

(3) È riconosciuto il diritto di tutti gli olandesi alla libera scelta del lavoro, salvo le restrizioni stabilite dalla legge o in virtù della legge.

Art. 20

(1) I poteri pubblici provvedono ad assicurare i mezzi di sussistenza alla popolazione e alla ripartizione della ricchezza.

(2) La legge stabilisce delle regole sui diritti alla sicurezza sociale.

(3) Gli olandesi residenti nei Paesi Bassi che non possono far fronte alle loro necessità hanno diritto ad essere assistiti dai poteri pubblici nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 21

I poteri pubblici provvedono a tutelare l'abitabilità del Paese e a proteggere e migliorare l'ambiente.

Art. 22

(1) I poteri pubblici provvedono a garantire la salute della popolazione.

(2) I poteri pubblici provvedono a garantire condizioni sufficienti di abitazione.

(3) I poteri pubblici creano condizioni favorevoli allo sviluppo sociale e culturale ed alle attività ricreative.

Art. 23

(1) Il governo provvede costantemente all'insegnamento.

(2) L'insegnamento è libero, sotto il controllo dei poteri pubblici e, per ciò che concerne le forme di insegnamento specificate dalla legge, previo controllo della competenza e della moralità degli insegnanti, secondo quanto stabilito dalla legge.

(3) L'insegnamento pubblico è regolato dalla legge, nel rispetto della religione o delle convinzioni di ciascuno.

(4) In ogni comune è assicurato in un numero sufficiente di scuole un idoneo insegnamento pubblico primario di formazione generale. La legge può stabilire eccezioni a questa disposizione a condizione che sia data la possibilità di ricevere tale insegnamento.

(5) Sono regolate dalla legge le condizioni di qualità dell'insegnamento finanziato in tutto o in parte dallo Stato, tenendo conto, per ciò che riguarda l'insegnamento privato, della libertà di coscienza.

(6) Tali condizioni sono regolate, per l'insegnamento primario di formazione generale, in modo che la qualità dell'insegnamento privato finanziato interamente dallo Stato e quella dell'insegnamento pubblico siano garantite con pari efficacia. La relativa disciplina rispetta in particolare la libertà dell'insegnamento privato quanto alla scelta dei mezzi di insegnamento e alla nomina degli insegnanti.

(7) L'insegnamento privato primario di formazione generale rispondente alle condizioni che saranno stabilite dalla legge è finanziato dallo Stato allo stesso modo dell'insegnamento pubblico. La legge stabilisce le condizioni alle quali lo Stato fornisce contributi finanziari all'insegnamento privato secondario di formazione generale e all'insegnamento privato superiore preparatorio per l'Università.

(8) Il governo sottopone ogni anno agli Stati Generali un rapporto sulla situazione dell'insegnamento.

CAPITOLO II - IL GOVERNO

Sezione I

Il Re

Art. 24

Il diritto al trono spetta ereditariamente ai successori legittimi del Re Guglielmo I, Principe d'Orange-Nassau.

Art. 25

Alla morte del Re il diritto al trono si trasmette per successione ereditaria ai suoi discendenti legittimi nell'ordine in cui sono nati, con rappresentanza secondo la stessa regola. In mancanza di propri discendenti il diritto al trono si trasmette nello stesso modo ai discendenti legittimi in primo luogo del padre ed in secondo luogo del nonno del Re, purché il grado di parentela con il Re defunto non sia superiore al terzo.

Art. 26

Ai fini della successione ereditaria, il bambino concepito alla morte del Re è considerato come nato. Il bambino nato morto si considera come mai esistito.

Art. 27

L'abdicazione comporta la successione ereditaria secondo le disposizioni stabilite negli articoli precedenti. I bambini nati dopo l'abdicazione e i loro discendenti sono esclusi dalla successione ereditaria.

Art. 28

(1) Il Re che contrae matrimonio senza l'autorizzazione di legge abdica per questo solo motivo.

(2) È escluso dalla successione ereditaria colui che può ereditare dal Re il diritto al trono se contrae matrimonio senza autorizzazione; sono altresì esclusi i bambini nati da quel matrimonio e i loro discendenti.

(3) Gli Stati Generali riuniti in seduta comune deliberano in ordine al progetto di legge che concede l'autorizzazione.

Art. 29

(1) In casi straordinari di necessità una o più persone possono essere escluse dalla successione ereditaria in forza di una legge.

(2) Il progetto di legge a tal fine è presentato dal Re o in suo nome. Gli Stati Generali riuniti in seduta comune deliberano in materia. La legge non può essere approvata se non a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Art. 30

(1) Se si prevede che non ci sia un successore, può esserne nominato uno con legge. Il progetto di legge è presentato dal Re o in suo nome. Dopo la presentazione del progetto le Camere sono sciolte. Le nuove Camere riunite in seduta comune deliberano in materia. La legge non può essere approvata se non a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

(2) Se alla morte del Re o all'atto dell'abdicazione manca un successore, le Camere sono sciolte. Le nuove Camere si riuniscono in seduta comune entro quattro mesi dalla morte o dall'abdicazione per deliberare la nomina del Re. Non possono nominare un successore se non a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Art. 31

(1) Solo i discendenti legittimi del Re nominato possono succedergli per successione ereditaria.

(2) Le disposizioni relative alla successione ereditaria e il primo paragrafo del presente articolo si applicano per analogia al successore nominato finché non è divenuto Re.

Art. 32

Il Re, non appena possibile dopo che ha cominciato ad esercitare l'autorità regia, presta giuramento ed è insediato solennemente in seduta pubblica degli Stati Generali riuniti in un'unica assemblea nella capitale, Amsterdam. Giura o promette di essere fedele alla Costituzione ed esercitare con fedeltà le sue funzioni. La legge stabilisce regole complementari.

Art. 33

Il Re non esercita la autorità regia se non dopo il compimento del diciottesimo anno d'età.

Art. 34

La legge regola la tutela del Re minore d'età. Gli Stati Generali riuniti in seduta comune deliberano in materia.

Art. 35

(1) Il Consiglio dei Ministri, quando ritiene che il Re non sia più in grado di esercitare l'autorità regia, ne informa gli Stati Generali, che si riuniscono conseguentemente in seduta comune, e sottopongono loro il parere del Consiglio di Stato richiesto a tal fine.

(2) Gli Stati Generali, se condividono tale opinione, dichiarano che il Re non è più in grado di esercitare l'autorità regia. Tale dichiarazione è resa pubblica per ordine del Presidente dell'Assemblea e ha effetto immediato.

(3) Quando il Re è nuovamente in condizione di esercitare l'autorità regia lo si dichiara con legge. Gli Stati Generali riuniti in seduta comune deliberano in materia. Subito dopo la pubblicazione di questa legge, il Re riprende l'esercizio dell'autorità regia.

(4) La legge, se è necessario, regola la sorveglianza sulle persona del Re che sia stato dichiarato non più in condizione di esercitare l'autorità regia. Gli Stati Generali, riuniti in seduta comune, deliberano in materia.

Art. 36

Il Re può sospendere provvisoriamente l'esercizio dell'autorità regia e riprenderlo in forza di una legge il cui progetto è presentato da lui stesso o in suo nome. Gli Stati Generali, riuniti in seduta comune, deliberano in materia.

Art. 37

(1) L'autorità regia è esercitata da un reggente:

- a) finché il Re non ha compiuto diciotto anni;
- b) se un concepito può essere chiamato al trono;
- c) se il Re è stato dichiarato non più in condizione di esercitare l'autorità regia;

d) se il Re ha sospeso provvisoriamente l'esercizio dell'autorità regia;

e) finché manca un successore dopo la morte o l'abdicazione del Re.

(2) il reggente è nominato con legge. Gli Stati Generali, riuniti in seduta comune, deliberano in materia.

(3) Nei casi indicati nel primo paragrafo alla lettere c) e d) , il discendente del Re che è suo erede presunto è reggente di pieno diritto se ha compiuto diciotto anni.

(4) il reggente, in seduta comune degli Stati Generali, giura o promette che sarà fedele alla Costituzione e che eserciterà fedelmente le sue funzioni. La legge stabilisce regole complementari sulla reggenza e può provvedere alla successione ed alla conclusione della reggenza. Gli Stati Generali, riuniti in seduta comune, deliberano in materia.

(5) Gli articoli 35 e 36 si applicano per analogia al reggente.

Art. 38

L'autorità regia è esercitata dal Consiglio di Stato finché non si sia provveduto per il suo esercizio.

Art. 39

La legge stabilisce chi è membro della casa reale.

Art. 40

(1) Il Re riceve annualmente un appannaggio dallo Stato secondo regole da stabilirsi per legge. Tale legge stabilisce quali altri membri della casa reale ricevono appannaggi dallo Stato e regola tali appannaggi.

(2) Gli appannaggi ricevuti dallo Stato e i beni del patrimonio destinati all'esercizio della loro funzione sono esenti da imposte personali, Inoltre ciò che il Re o il successore presunto ricevono da un membro della casa reale, sia per successione che per donazione, è esente da diritti di successione, di trasferimento e di azione. Altre esenzioni fiscali possono essere accordate per legge. Le Camere degli Stati Generali non possono approvare i progetti di legge di ai paragrafi precedenti se non con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Art. 41

Il Re organizza la sua Casa tenendo conto dell'interesse pubblico.

Sezione II

Il Re e i ministri

Art. 42

- (1) il Governo è formato dal Re e dai ministri.
- (2) La persona del Re è inviolabile; i ministri sono responsabili.

Art. 43

Il Primo Ministro e gli altri ministri sono nominati e revocati con decreto reale.

Art. 44

- (1) I ministeri sono istituiti con decreto reale. Sono posti sotto la direzione di un ministro.
- (2) Possono essere pure nominati ministri che non siano incaricati della direzione di un ministero.

Art. 45

- (1) I ministri costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
- (2) Il Primo Ministro presiede il Consiglio dei Ministri.
- (3) Il Consiglio dei ministri delibera sulla politica generale del Governo e ne favorisce l'unità.

Art. 46

- (1) Con decreto reale possono essere nominati e revocati segretari di Stato.
- (2) Quando il ministro lo ritenga necessario, il segretario di Stato opera in sua vece come ministro, conformandosi alle sue istruzioni. Il segretario di Stato risponde personalmente dei suoi atti, senza pregiudizio della responsabilità del ministro.

Art. 47

Tutte le leggi e tutti i decreti reali sono firmati dal Re e da uno o più ministri o segretari di Stato.

Art. 48

Il decreto reale di nomina del Primo Ministro è controfirmato da quest'ultimo. I decreti reali di nomina o revoca degli altri ministri e dei segretari di Stato sono controfirmati dal Primo Ministro.

Art. 49

All'atto di assumere le loro funzioni e secondo i modi prescritti dalla legge i ministri e i segretari di Stato prestano davanti al Re giuramento, o dichiarazione e promessa di agire onestamente, e giurano o promettono che saranno fedeli alla Costituzione e svolgeranno con fedeltà il loro incarico

CAPITOLO III

GLI STATI GENERALI

Sezione I

Organizzazione e composizione

Art. 50

Gli Stati Generali rappresentano tutto il popolo olandese.

Art. 51

(1) Gli Stati Generali sono costituiti dalla Seconda Camera e dalla Prima Camera.

(2) La Seconda Camera è composta da 150 deputati.

(3) La Prima Camera è composta da 75 senatori.

(4) Quando sono riunite in un'unica assemblea le due Camere si considerano come una sola.

Art. 52

(1) La durata delle due Camere è di quattro anni.

(2) Se la legge fissa una durata degli Stati provinciali diversa da quella di quattro anni, la durata della prima Camera è modificata di conseguenza.

Art. 53

(1) I membri delle due Camere sono eletti in base alla rappresentanza proporzionale nei limiti che saranno stabiliti dalla legge.

(2) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 54

(1) I deputati sono eletti direttamente dagli olandesi che hanno compiuto diciotto anni, salve le eccezioni stabilite dalla legge nei confronti degli olandesi non residenti nel Paese.

(2) È privato del diritto di voto:

a) chi, avendo commesso un reato previsto a tale effetto dalla legge, è stato condannato con decisione giudiziale irrevocabile a pena detentiva di almeno un anno e dichiarato nello stesso tempo decaduto dal diritto di voto;

b) chi è incapace di compiere atti giuridici per infermità mentale in forza di decisione giudiziale irrevocabile.

Art. 55

I senatori sono eletti dai membri degli Stati provinciali. L'elezione ha luogo, salvo che in caso di scioglimento della Camera, nei tre mesi successivi all'elezione dei membri degli Stati provinciali.

Art. 56

Per poter essere membro degli Stati Generali occorre essere olandese, aver compiuto i diciotto anni e non essere stati privati del diritto di voto.

Art. 57

(1) Non si può essere contemporaneamente deputato e senatore.

(2) Un membro degli Stati Generali non può essere ministro, segretario di Stato, membro del Consiglio di Stato, membro della Camera generale dei conti, né membro della Corte suprema o procuratore generale o avvocato generale presso tale Corte.

(3) Tuttavia un ministro o segretario di Stato che ha offerto le sue dimissioni può cumulare la sua carica con la qualità di membro degli Stati Generali fino a che non sia stata presa una decisione su tale offerta di dimissioni.

(4) La legge può stabilire con riferimento ad altre funzioni pubbliche che esse sono incompatibili con l'esercizio del mandato di membro degli Stati Generali o di una delle Camere.

Art. 58

Ogni Camera verifica i poteri dei suoi membri all'atto della nomina e decide, seguendo le regole che saranno fissate dalla legge, le contestazioni sollevate in relazione a tali poteri o all'elezione stessa.

Art. 59

Tutte le altre questioni relative al diritto di voto e alle elezioni sono regolate dalla legge.

Art. 60

All'atto di assumere le loro funzioni, e nei modi prescritti dalla legge, i membri delle Camere prestano di fronte all'assemblea giuramento, o dichiarazione e promessa di agire onestamente, e giurano o promettono che saranno fedeli alla Costituzione e svolgeranno con fedeltà il loro incarico.

Art. 61

(1) Ciascuna Camera nomina un presidente tra i suoi membri.

(2) Ciascuna Camera nomina un cancelliere. Quest'ultimo e gli altri funzionari della Camera non possono essere membri degli Stati Generali.

Art. 62

Il presidente della Prima Camera dirige le sedute delle Camere riunite in seduta comune.

Art. 63

Gli appannaggi a favore dei membri e degli ex-membri degli Stati Generali, nonché dei loro diretti dipendenti, sono disciplinati dalla legge. Le Camere non possono adottare un progetto di legge in materia se non con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 64

(1) Ciascuna Camera può essere sciolta per decreto reale.

(2) Il decreto che dispone lo scioglimento dispone altresì una nuova elezione per la Camera sciolta e la riunione della nuova Camera entro il termine di tre mesi.

(3) Lo scioglimento assume efficacia dal giorno della riunione della nuova Camera.

(4) La legge stabilisce la durata della seconda Camera che succede a quella che è stata sciolta; tale durata non può superare i cinque anni. I poteri della Prima Camera che succede a quella che è stata sciolta permangono fino alla data in cui avranno fine i poteri di quest'ultima.

Sezione II

Funzionamento

Art. 65

Ogni anno, il terzo martedì di settembre, o in una data precedente stabilita dalla legge, la politica generale del Governo viene illustrata dal Re, o in suo nome, di fronte agli Stati Generali riuniti in seduta comune.

Art. 66

(1) Le sedute degli Stati Generali sono pubbliche.

(2) La seduta è tenuta a porte chiuse se lo richiede un decimo dei presenti o se il presidente lo ritiene necessario.

(3) La Camera o, nei casi previsti, le Camere riunite in seduta comune decidono in seguito se si debba deliberare a porte chiuse

Art. 67

(1) Le Camere separate o riunite in seduta comune non possono deliberare se non è presente la maggioranza degli aventi diritto.

(2) Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti.

(3) I membri votano senza mandato imperativo.

(4) La votazione avviene con voto palese e per appello nominale se uno dei membri lo richiede.

Art. 68

I ministri e i segretari di Stato inviano alle Camere separate o riunite in seduta comune oralmente o per scritto le informazioni richieste da uno o più membri, sempre che la complicazione non possa essere giudicata contraria all'interesse dello Stato.

Art. 69

(1) I ministri e i segretari di Stato hanno accesso alle sedute e possono partecipare alle deliberazioni.

(2) Possono essere invitati dalle Camere separate o riunite in seduta comune ad essere presenti alle sedute;

(3) Possono farsi assistere nelle sedute dalle persone che designano a tal fine.

Art. 70

Le due Camere hanno, sia separatamente che riunite in seduta comune, il diritto di inchiesta, che deve essere disciplinato dalla legge.

Art. 71

I membri degli Stati Generali, i ministri, i segretari di Stato e le altre persone che partecipano alle deliberazioni non possono essere perseguiti né posti in giudizio per quanto hanno detto durante le riunioni degli Stati Generali o delle commissioni parlamentari, o per quanto hanno comunicato per scritto.

Art. 72

Un regolamento interno è stabilito da ciascuna Camera separatamente oltre che dalle due Camere riunite in seduta comune.

CAPITOLO IV

DEL CONSIGLIO DI STATO,

DELLA CAMERA GENERALE DEI CONTI

E DEGLI ORGANISMI CONSULTIVI PERMANENTI

Art. 73

(1) Il Consiglio di Stato, o una sezione del Consiglio, è consultata sui progetti di legge e di regolamenti di amministrazione pubblica, oltre che sui progetti di approvazione dei trattati da parte degli Stati Generali. Si può non procedere a tale consultazione nei casi determinati dalla legge.

(2) Il Consiglio o una sezione del Consiglio. è incaricato di esaminare i ricorsi amministrativi che saranno decisi con decreto reale, e proporre la decisione da assumere.

(3) La legge può conferire al Consiglio, o ad una sezione del Consiglio, la competenza ad assumere decisioni in ordine ai ricorsi amministrativi.

Art.74

(1) Il Re è presidente del Consiglio di Stato. Il presunto erede del Re partecipa di pieno diritto alle riunioni del Consiglio dopo aver compiuto i diciotto anni d'età. Il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio può essere accordato ad altri membri della casa reale dalla legge o in virtù della legge.

(2) I membri del Consiglio sono nominati a vita per decreto reale.

(3) Essi cessano dalle loro funzioni a loro richiesta e quando raggiungano l'età stabilita dalla legge.

(4) Il loro statuto è regolato per il resto dalla legge.

Art. 75

(1) La legge regola l'organizzazione, la composizione e la competenza del Consiglio di Stato.

(2) Ulteriori attribuzioni possono essere conferite dalla legge al Consiglio di Stato, o ad una sezione del Consiglio.

Art. 76

La Camera generale dei conti è incaricata di esaminare le entrate e le uscite dello Stato.

Art. 77

(1) I membri della Camera generale dei conti sono nominati a vita per decreto reale su una terna di persone designate dalla Seconda Camera degli Stati Generali.

(2) Essi terminano dalle loro funzioni a loro richiesta e quando raggiungano un'età specificata dalla legge.

(3) Possono essere sospesi o destituiti dalla Corte suprema nei casi previsti dalla legge.

(4) Il loro status è regolato per il resto dalla legge.

Art. 78

(1) La legge regola l'organizzazione, la composizione e la competenza della Camera generale di conti.

(2) Ulteriori attribuzioni possono essere conferite dalla legge alla Camera generale di conti.

Art. 79

(1) Organismi consultivi permanenti in materie di legislazione e di amministrazione dello Stato sono istituite dalla legge o in virtù della legge.

(2) La legge regola l'organizzazione, la composizione e la competenza di questi organismi.

(3) Ulteriori attribuzioni possono essere conferite dalla legge a questi organismi.

Art. 80

(1) I pareri degli organismi previsti nel presente capitolo sono pubblicati secondo regole da stabilire con legge.

(2) I pareri espressi con riguardo ai progetti di legge presentati dal Re o in suo nome sono comunicati agli Stati Generali, salvo le eccezioni determinate dalla legge.

CAPITOLO V

DELLA LEGGE E DELL'AMMINISTRAZIONE

Sezione 1

Leggi ed altri provvedimenti

Art. 81

Le leggi sono deliberate in comune dal Governo e dagli Stati Generali.

Art. 82

(1) I progetti di legge possono essere presentati dal Re o in suo nome e dalla Seconda Camera degli Stati Generali.

(2) I progetti di legge che devono essere esaminati dagli Stati Generali riuniti in seduta comune possono essere presentati dal Re o in suo nome e, nella misura in cui lo consentano le relative disposizioni del capitolo secondo, dagli Stati Generali in seduta comune.

(3) I progetti di legge presentati dalla Seconda Camera o, nei casi previsti, dagli Stati Generali in seduta comune sono presentati a questa Camera o, nei casi previsti, a questa assemblea da uno o più parlamentari.

Art. 83

I progetti di legge presentati dal re o in suo nome sono inviati alla Seconda Camera o, se è previsto che debbano essere esaminati dagli Stati Generali in seduta comune, a questa assemblea.

Art. 84

(1) Qualora un progetto di legge presentato dal Re o in suo nome non sia stato adottato dalla Seconda Camera o, nei casi previsti, dagli Stati Generali in seduta comune, può essere egualmente modificato da questa Camera o, nei casi previsti, da questa assemblea, su proposta di uno o più parlamentari, o a nome del Governo.

(2) Qualora la Seconda Camera o, nei casi previsti, gli Stati Generali in seduta comune non abbiano adottato un progetto di legge presentato da questa Camera o, nei casi previsti, da questa assemblea, questo progetto può essere egualmente modificato dall'una o dall'altra, a seconda dei casi, su proposta di uno o più parlamentari, o di colui o coloro tra i parlamentari che l'abbiano presentato.

Art. 85

Quando la Seconda Camera abbia adottato o deciso di presentare un progetto di legge, lo invia alla Prima Camera, che lo prende in esame così come gli è stato inviato dalla Seconda Camera. La Seconda Camera può incaricare uno o più dei suoi membri di difendere davanti alla Prima Camera un progetto che essa stessa abbia presentato.

Art. 86

(1) Qualora un progetto di legge non sia stato adottato dagli Stati generali, può essere ritirato da colui che l'ha presentato o in suo nome.

(2) Qualora la Seconda Camera o, nei casi previsti, gli Stati Generali in seduta comune non abbiano adottato un progetto di legge presentato da questa Camera o, nei casi previsti, da questa assemblea, questo progetto può essere ritirato da colui o coloro tra i parlamentari che l'abbiano presentato.

Art. 87

(1) Il progetto diventa legge nel momento in cui sia stato adottato dagli Stati Generali e sanzionato dal Re.

(2) Il Re e gli Stati Generali si comunicano le loro decisioni su tutti i progetti di legge.

Art. 88

La legge regola la pubblicazione e l'entrata in vigore delle leggi. Le leggi non entrano in vigore prima della loro pubblicazione.

Art. 89

(1) I regolamenti di amministrazione pubblica sono stabiliti con decreto reale.

(2) Disposizioni che stabiliscano pene non possono essere adottate che in virtù della legge. La legge determina le pene da comminare

(3) La legge regola la pubblicazione e l'entrata in vigore dei regolamenti di amministrazione pubblica. Questi non entrano in vigore prima della loro pubblicazione.

(4) I commi 2 e 3 si applicano per analogia alle altre disposizioni di carattere generale adottate in nome dello Stato.

Sezione II

Altre disposizioni

Art. 90

Il Governo favorisce lo sviluppo dell'ordinamento giuridico internazionale.

Art. 91

(1) Il Regno non sarà vincolato da trattati, né questi saranno proclamati senza la preventiva approvazione degli Stati Generali.

(2) La legge determina le modalità per accordare l'approvazione e può prevedere la possibilità di approvazione tacita.

(3) Qualora un trattato contenga disposizioni che derogano alla Costituzione o che tendono a derogarvi, le Camere non possono accordare l'approvazione che con una maggioranza superiore ai due terzi dei voti espressi.

Art. 92

Competenze legislative, amministrative e giudiziarie possono essere conferite da un trattato, o in virtù di un trattato, ad organizzazioni di diritto pubblico internazionale, con la riserva dell'osservanza, se necessario, della disposizione contenuta nell'art. 91, comma 3.

Art. 93

Le disposizioni dei trattati e delle decisioni delle organizzazioni di diritto pubblico internazionale che possono vincolare ogni persona in forza del loro contenuto hanno efficacia obbligatoria dopo la loro pubblicazione.

Art. 94

Le disposizioni giuridiche in vigore nel Regno non sono applicabili se loro applicazione non è compatibile con disposizioni di trattati o di decisioni di organizzazioni di diritto pubblico internazionale che vincolino ogni persona.

Art. 95

La legge stabilisce le regole sulla pubblicazione dei trattati e delle decisioni delle organizzazioni di diritto pubblico internazionale.

Art. 96

(1) Il Regno non è dichiarato in stato di guerra che con l'autorizzazione preventiva degli Stati Generali.

(2) Tale autorizzazione non è richiesta se, in seguito allo stato di guerra di fatto esistente, quando risulti impossibile la consultazione degli Stati generali.

(3) Gli Stati Generali riuniti in seduta comune deliberano in materia.

(4) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano per analogia alla dichiarazione di fine dello stato di guerra.

Art. 97

(1) Tutti gli olandesi che sono in grado di farlo sono tenuti a contribuire a mantenere l'indipendenza del Regno e la difesa del suo territorio.

(2) Lo stesso obbligo può essere imposto a persone che non abbiano la nazionalità olandese e che risiedano nel Regno.

Art. 98

(1) Per la difesa dello Stato vi sono le Forze Armate, composte da volontari e da persone sottomesse al servizio militare obbligatorio.

(2) Le forze armate sono poste sotto l'autorità suprema del Governo.

(3) la legge regola il servizio militare obbligatorio. Regola altresì gli obblighi che possono essere imposti per la difesa del paese a quelli che non fanno parte delle forze armate.

Art. 99

La legge specifica le condizioni alle quali può essere accordata l'esenzione dal servizio militare per grave obiezione di coscienza.

Art. 100

Truppe straniere non possono essere ingaggiate che in virtù di una legge.

Art. 101

Se, in caso di guerra, di pericolo di guerra o in altre circostanze eccezionali, viene decisa a titolo straordinario con decreto reale la mobilitazione totale o parziale di persone sottoposte al servizio militare obbligatorio che non siano in servizio attivo, viene presentato immediatamente agli Stati Generali un progetto di legge che provveda a determinare, nella misura in ciò è necessario, la sua durata.

Art. 102

(1) Tutte le spese relative alle forze armate del Regno sono a carico del Tesoro pubblico.

(2) L'alloggiamento ed il mantenimento delle truppe, il trasposto ed il rifornimento di tutto ciò che è richiesto dall'esercito e dalla difesa del Regno non possono essere messi a carico di uno o più abitanti, né di uno e più comuni che in conformità alle regole generali stabilite dalla legge e dietro indennizzo.

(3) Le eccezioni a queste regole generali in caso di guerra, di pericolo di guerra o in altre circostanze eccezionali sono stabilite dalla legge.

Art. 103

(1) La legge determina i casi nei quali lo stato di eccezione, dichiarato come tale dalla legge, può essere proclamato con decreto reale al fine di mantenere la sicurezza esterna o interna; la legge ne regola le conseguenze.

(2) In tale occasione si può derogare a disposizioni della Costituzione concernenti la competenza delle amministrazioni comunali, provinciali e degli organismi di controllo delle acque, ai diritti fondamentali regolati dagli articoli 6, nella misura in cui si tratti dell'esercizio in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico del diritto disciplinato da quest'ultimo articolo, 7,8,9, 12, comma 2, e 13, oltre che alle disposizioni dell'art. 113, commi 1 e 3.

(3) Immediatamente dopo la proclamazione dello stato di eccezione e successivamente, fino a che tale stato non sia abolito con decreto reale, gli Stati Generali, ogni volta che lo giudichino necessario, decidono sul mantenimento dello stato di eccezione; deliberano in materia riuniti in seduta comune.

Art. 104

Le imposte dello Stato sono percepite in virtù della legge. Le altre imposizioni dello Stato sono regolate per legge.

Art. 105

(1) Il bilancio delle entrate e delle spese dello Stato è stabilito per legge.

(2) Ogni anno, nella data stabilita dall'art. 65, i progetti di legge generali sul bilancio sono presentati dal Re o in suo nome.

(3) Viene reso conto delle entrate e delle spese dello Stato agli Stati Generali secondo le disposizioni di legge. Il conto approvato dalla Camera generale dei conti è comunicato agli Stati Generali.

(4) La legge stabilisce regole per la gestione delle finanze dello Stato.

Art. 106

La legge regola il sistema monetario.

Art. 107

(1) La legge regola il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile e penale con codici generali , fatta salva la potestà di regolare materie particolari con legge speciali.

(2) La legge stabilisce regole generali di diritto amministrativo.

Art. 108

(1) La legge stabilisce regole sulla istituzione, la competenza e il funzionamento di uno o più organi generali, indipendenti, chiamati ad esaminare le doglianze relative al comportamento degli organi pubblici.

(2) Se l'attività di un tale organo è estesa al comportamento del potere centrale, la nomina spetta alla Seconda Camera degli Stati Generali. Le sue funzioni possono essere fatte cessare nei casi previsti dalla legge.

Art. 109

La legge regola lo statuto dei funzionari. Fissa anche regole relative alla loro tutela sul lavoro ed alla partecipazione.

Art. 110

I poteri pubblici osservano nell'esercizio delle loro funzioni regole di pubblicità in conformità a disposizioni da stabilire con legge.

Art. 111

Gli ordini cavallereschi sono istituiti per legge.

CAPITOLO VI

LA GIUSTIZIA

Art. 112

(1) Spetta al potere giudiziario giudicare le controversie sui diritti civili e sui crediti.

(2) La legge può conferire sia al potere giudiziario sia a giurisdizioni non facenti parte del potere giudiziario la funzione di giudicare le controversie non derivanti da rapporti giuridici civili. La legge regola la procedura e gli effetti delle decisioni.

Art. 113

- (1) Spetta inoltre al potere giudiziario giudicare sui reati.
- (2) La legge regola la giustizia disciplinare istituita dai poteri pubblici.
- (3) Solo il potere giudiziario può infliggere pene detentive.
- (4) La legge può stabilire norme speciali per ciò che riguarda i giudizi fuori dai Paesi Bassi ed il diritto penale di guerra.

Art. 114

Non può essere inflitta la pena di morte.

Art. 115

Può essere proposto un ricorso amministrativo per le controversie considerate nell'art. 112, comma 2.

Art. 116

- (1) La legge stabilisce le giurisdizioni che fanno parte del potere giudiziario.
- (2) La legge regola l'organizzazione, la composizione e la competenza del potere giudiziario.
- (3) La legge regola la partecipazione di persone non facenti parte del potere giudiziario all'amministrazione della giustizia attraverso il potere giudiziario.
- (4) La legge regola il controllo che sarà esercitato dai membri del potere giudiziario incaricati di amministrare la giustizia sul modo in cui tali membri e le persone di cui al comma precedente svolgono le loro funzioni.

Art. 117

- (1) I membri del potere giudiziario incaricati di amministrare la giustizia e il procuratore generale presso la Corte suprema sono nominati a vita con decreto reale.
- (2) Cessano dalle funzioni su loro richiesta e quando raggiungano l'età stabilita dalla legge.
- (3) Nei casi previsti dalla legge possono essere sospesi dalle loro funzioni o destituiti da una giurisdizione designata per legge e facente parte del potere giudiziario.
- (4) Il loro statuto è regolato per il resto dalla legge.

Art. 118

(1) I membri della Corte suprema dei Paesi Bassi sono scelti su una terna di persone designata dalla Seconda Camera degli Stati Generali.

(2) Spetta alla Corte suprema, nei casi e nei limiti previsti dalla legge, la cassazione delle decisioni giudiziarie per violazione di legge.

(3) Funzioni ulteriori possono essere assegnate con legge alla Corte suprema.

Art. 119

I membri degli Stati Generali, i ministri e i segretari di Stato sono giudicati per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dalla Corte suprema anche dopo la cessazione del loro mandato. L'autorizzazione a procedere è data con decreto reale o con deliberazione della Seconda Camera.

Art. 120

Il giudice non può giudicare sulla costituzionalità delle leggi e dei trattati.

Art. 121

Salve le eccezioni previste dalla legge, le udienze sono pubbliche e le decisioni sono motivate. La pronuncia della decisione avviene pubblicamente.

Art. 122

(1) La grazia è concessa per decreto reale, sentito il parere di una giurisdizione stabilita dalla legge e con l'osservanza di disposizioni da stabilirsi per legge o in virtù della legge.

(3) L'amnistia è concessa per legge o in virtù della legge.

CAPITOLO VII

PROVINCE, COMUNI

Art. 123

(1) La legge può sopprimere province e comuni ed istituirne di nuovi.

(2) La legge regola la modifica delle circoscrizioni provinciali e comunali.

Art. 124

(1) La competenza per disciplinare ed amministrare gli affari interni alle province ed ai comuni spetta alle amministrazioni provinciali e comunali.

(2) L'attività regolamentare ed amministrativa può essere imposta alle amministrazioni provinciali e comunali dalla legge o in virtù della legge.

Art. 125

(1) Gli Stati provinciali ed il consiglio comunale si trovano a capo rispettivamente della provincia e del comune. Le loro sedute sono pubbliche, salvo le eccezioni che la legge stabilisce.

(2) Fanno altresì parte dell'amministrazione provinciale la deputazione permanente degli Stati provinciali, nonché il commissario del Re e dell'amministrazione comunale il collegio dei borgomastri e dei viceborgomastri, nonché il borgomastro.

(3) Il commissario del Re presiede le sedute degli Stati provinciali ed il borgomastro quelle del consiglio municipale.

Art. 126

La legge può prevedere che il commissario del Re sia incaricato inoltre di eseguire le istruzioni ufficiali inviate dal Governo.

Art. 127

Gli Stati provinciali ed il consiglio municipale adottano rispettivamente i regolamenti provinciali ed i regolamenti municipali, salvo le eccezioni che vengono determinate dalla legge o da questi in virtù della legge

Art. 128

Salvo i casi previsti dall'art. 123, solo gli Stati provinciali o, secondo i casi, il consiglio municipale possono conferire le competenze di cui all'art. 124, comma 1 ad organi diversi da quelli menzionati all'art. 125.

Art. 129

(1) I membri degli Stati provinciali e del consiglio municipale sono eletti direttamente dagli olandesi che risiedono nella provincia o, secondo i casi, nel comune e rispondono ai requisiti previsti per l'elezione della Seconda Camera degli Stati Generali. Gli stessi requisiti si applicano con riguardo all'elettorato passivo.

(2) I membri sono detti sulla base della rappresentanza proporzionale nei limiti stabiliti dalla legge.

(3) Sono applicabili gli articoli 53, commi 2 e 59.

(4) La durata dei poteri degli Stati provinciali e del consiglio municipale è di quattro anni, salvo le eccezioni che siano determinate dalla legge.

(5) La legge prescrive quali funzioni siano incompatibili con il mandato di membro degli Stati provinciali o del consiglio municipale. La legge può prevedere che la parentela o il matrimonio costituiscano un impedimento al mandato di membro e che il compimento di atti specificati dalla legge possa cagionare la perdita di tale mandato.

(6) I membri votano senza mandato imperativo.

Art. 130

La legge può conferire il diritto di eleggere i membri del consiglio municipale e di essere membro del consiglio municipale a residenti che non abbiano la nazionalità olandese, purché rispondano almeno ai requisiti richiesti ai residenti di nazionalità olandese.

Art. 131

Il commissario del Re ed il borgomastro sono nominati con decreto reale.

Art. 132

(1) La legge regola l'organizzazione delle province e dei comuni, oltre che la composizione e la competenza delle loro amministrazioni.

(2) La legge regola il controllo su queste amministrazioni.

(3) Le deliberazioni di queste amministrazioni non possono essere sottoposte ad un controllo preventivo che nei casi che sono determinati per legge o in virtù di una legge.

(4) Le deliberazioni di queste amministrazioni non possono essere annullate che per decreto reale se sono contrarie al diritto all'interesse generale.

(5) La legge regola le disposizioni da assumere in caso di omissioni con riguardo all'azione regolamentare ed amministrativa imposta in forza dell'art. 124, comma 2. Disposizioni possono essere previste dalla legge in deroga agli articoli da 125 a 127 nel caso in cui l'amministrazione di una provincia o di un comune sia gravemente negligente rispetto alle sue funzioni.

(6) La legge prevede quali imposte possono essere riscosse dall'amministrazione provinciale e comunale e regola i rapporti finanziari tra tali amministrazioni e lo Stato.

Art. 133

(1) Nella misura in cui non sia stabilito diversamente dalla legge o in virtù della legge, si provvede con regolamento provinciale, secondo le regole fissate dalla legge, alla soppressione ed alla istituzione dei distretti amministrativi delle acque (watershappen), alla disciplina delle loro funzioni e della loro organizzazione, oltre che alla composizione delle loro amministrazioni.

(2) La legge disciplina le competenze regolamentari e le altre competenze delle amministrazioni delle watershappen e la pubblicità delle loro sedute.

(3) La legge disciplina il controllo delle province e di altri enti su tali amministrazioni. Le deliberazioni di tali amministrazioni non possono essere annullate se non quando siano contrarie al diritto o all'interesse generale.

Art. 134

(1) Possono essere istituiti e soppressi per legge o in virtù della legge organismi pubblici per le professioni e le imprese ed altri organismi pubblici.

(2) La legge regola le funzioni e l'organizzazione di tali organismi pubblici, la composizione e la competenza delle loro amministrazioni e la pubblicità delle loro sedute. Può essere attribuita alle predette amministrazioni una competenza regolamentare per legge o in virtù della legge.

(3) La legge disciplina il controllo su tali amministrazioni. Le loro deliberazioni non possono essere annullate se non quando siano contrarie al diritto o all'interesse generale.

Art. 135

La legge stabilisce regole per provvedere agli affari concernenti più di un organismo pubblico. In tal caso si può provvedere all'istituzione di un nuovo organismo pubblico cui è applicabile l'art. 134, commi 2 e 3.

Art. 136

Le controversie tra organismi pubblici sono risolte con decreto reale, salvo che la competenza a conoscerne appartenga al potere giudiziario o che il compito di risolverle sia stato conferito dalla legge ad altri organismi.

CAPITOLO VIII

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 137

(1) Una legge può dichiarare che una revisione della Costituzione sarà presa in considerazione nella forma proposta.

(2) La Seconda Camera può dividere un progetto presentato a questo scopo in più progetti, sulla base di una proposta presentata dal Re o in suo nome o in base ad altre iniziative.

(3) La Seconda Camera deve essere sciolta dopo che è stato pubblicato il progetto di legge di cui al primo comma.

(4) Dopo che si è riunita la nuova Seconda Camera, le due Camere degli Stati Generali esaminano, in seconda lettura, il progetto di legge di cui al primo comma. Il progetto è approvato solo con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

(5) La Seconda Camera può dividere un progetto di revisione della Costituzione in più progetti, sulla base di una proposta presentata dal Re o in suo nome o in base ad altre iniziative, se vi è il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 138

(1) Prima che i progetti di revisione della Costituzione approvati in seconda lettura siano sanzionati dal Re, si può prevedere con legge che:

(a) siano coordinate le une con le altre nella forma richiesta le proposte adottate e le disposizioni costituzionali non modificate;

(b) siano modificate la divisione in capitoli, sezioni e articoli e le intestazioni e la numerazione.

(2) Un progetto contenente previsioni di cui al comma I(a) è approvato dalle due Camere solo con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Art. 139

Revisioni costituzionali approvate dagli Stati Generali e sanzionate dal Re entrano in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione.

Art. 140

Leggi vigenti ed altre norme e decreti che siano in conflitto con una revisione costituzionale restano in vigore fino a che non siano adottate disposizioni conformi alla Costituzione.

Art. 141

Il testo della Costituzione revisionata è pubblicato con Decreto Reale in cui capitoli, sezioni ed articoli possono essere rinumerati e i riferimenti ad essi modificati di conseguenza.

Art. 142

La Costituzione può essere modificata in accordo con la Carta per il Regno dei Paesi Bassi con legge del Parlamento. Gli articoli 139, 140 e 141 si applicano con gli opportuni adattamenti.